



OSSERVATORIO SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E DIRITTI UMANI N. 2/2021

2. L'ORDINE PUBBLICO INTERNAZIONALE NELLA RECENTE GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DI DECISIONI DI RIPUDIO

1. *Notazioni introduttive sulla giurisprudenza italiana in materia di riconoscimento di decisioni di ripudio.*

Nell'agosto 2020, la sezione I civile della Corte di cassazione si è pronunciata in merito al riconoscimento di decisioni di ripudio, dapprima con la sentenza n. 16804 del 2020 e, una settimana più tardi, con l'ordinanza n. 17170 del 2020. I due provvedimenti giurisdizionali, pur afferendo a situazioni giuridiche tra loro solo parzialmente assimilabili, offrono indicazioni importanti per comprendere l'orientamento giurisprudenziale prevalente in materia, anche e soprattutto nella misura in cui le argomentazioni giuridiche svolte nelle due pronunce risultino, almeno in apparenza, tra loro confliggenti. Infatti, sebbene i provvedimenti differiscano quanto al contenuto meramente precettivo, entrambi concorrono a meglio definire la compatibilità delle decisioni di ripudio con l'ordine pubblico, posto, all'art. 64 lettera g) della l. n. 218 del 1995 quale limite al riconoscimento di sentenze straniere nell'ordinamento italiano.

A onor del vero, la questione della compatibilità delle decisioni di ripudio con l'ordine pubblico è risalente (si può fare riferimento già a una sentenza della Corte d'appello di Roma, 29 ottobre 1948, in *Foro pad.*, 1949, I), ed è stata oggetto, nel corso dei decenni, di sporadiche decisioni di merito, a cui è seguita una sola, episodica, pronuncia della Cassazione (Corte di Cassazione, sentenza 5 dicembre 1969, n. 3881); l'orientamento giurisprudenziale che ne è risultato, succintamente, escludeva la riconoscibilità degli effetti delle decisioni di ripudio, in ragione di un'incompatibilità con l'ordine pubblico determinata dal trattamento discriminatorio dei coniugi determinato dall'istituto. Ciò che ostava alla compatibilità con l'ordine pubblico era il fatto che l'istituto, come disciplinato, nel caso oggetto della pronuncia della Cassazione, dal diritto iraniano, prevedesse la possibilità di sciogliere il vincolo coniugale sulla sola base della semplice volontà del marito, assunto quasi a titolare di un, *verbatim*, «diritto potestativo» sulle sorti del matrimonio (C. CAMPIGLIO, *Il diritto di famiglia islamico nella prassi italiana*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2008, p. 43; più recentemente, in senso contrario, con riferimento ad un «provvedimento di divorzio» di diritto egiziano ritenuto riconoscibile, Corte d'Appello di Cagliari, sentenza 16 maggio 2008 n. 198, su cui O. VANIN, *Ripudio islamico, principio del contraddittorio e ordine pubblico italiano*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2015, p. 1029).

Sebbene, per un verso, le pronunce sul tema testimonino la ricettività della giurisprudenza nazionale ai mutamenti sociali, determinati dal crescente multiculturalismo della società italiana, la necessità di meglio definire, a più riprese, se ed entro che limiti l'ordine pubblico consenta la delibazione delle decisioni di ripudio, sembrerebbe tuttavia esemplificativa del rapporto, talvolta problematico, della giurisprudenza con istituti culturalmente estranei alla tradizione occidentale.

2. Caratteri generali del ṭalāq e cenni sulla modernizzazione dell'istituto negli ordinamenti di matrice islamica.

Si ritiene pertanto opportuno delineare, preliminarmente alla trattazione della recente giurisprudenza in materia, i caratteri generali del ripudio di diritto islamico. L'istituto del ripudio è atto unilaterale, originariamente non recettizio, e formale. Ciò in quanto il diritto di sciogliere il vincolo matrimoniale è nell'esclusiva disponibilità del marito, che può esercitarlo pronunciando la parola *ṭalāq* (dal verbo "lasciar andare"), attraverso la quale egli manifesta, esplicitamente ed inequivocabilmente, la volontà di ripudiare la moglie; la revocabilità o meno dell'atto di ripudio dipende dalla pronuncia, per tre volte, di tale espressione. Di norma, prima che il *ṭalāq* possa assumere carattere irrevocabile è necessario che siano trascorsi circa tre mesi, la *'idda*, un periodo di ritiro legale dal regime matrimoniale, durante il quale i coniugi si astengono dal consumare rapporti, ma i diritti e doveri derivanti dal vincolo coniugale, quali ad esempio il dovere d'obbedienza della moglie ovvero il diritto di quest'ultima al mantenimento da parte del marito, non sono sospesi. In pendenza della *'idda*, il marito può sempre revocare il *ṭalāq*, manifestando altrettanto inequivocabilmente la propria volontà; in taluni casi, ciò richiede come unica formalità la presenza di due testimoni.

Il quadro dell'istituto sin qui delineato non può dirsi tuttavia completo senza alcune opportune precisazioni. Occorre infatti chiarire che, pur cercando di sintetizzare gli elementi fondamentali del ripudio, vi sono talune peculiarità, proprie di ciascuna delle quattro principali scuole dottrinali che concorrono a costituire il *corpus* del diritto shariatico, che rendono difficile parlare di *ṭalāq* in termini unitari. La questione si pone in termini ancor più chiari se si prende in considerazione il percorso di secolarizzazione di taluni istituti di derivazione coranica, operato in alcuni dei paesi di tradizione islamica, volto a modernizzare il diritto di famiglia secondo principi di uguaglianza e non discriminazione, pur conservando alcune peculiarità della tradizione. A mero titolo esemplificativo, si noti come, nelle sue forme contemporanee, talvolta il *ṭalāq* ha oggi carattere recettizio, richiede forma scritta e dev'essere trascritto presso l'organo giudiziario competente, pur non conseguendo necessariamente da una sentenza (R. ALUFFI BECK-PECCOZ, A. FERRARI, A. M. RABELLO, *Il matrimonio. Diritto ebraico, canonico e islamico: un commento alle fonti*, Torino, 2006, M. LOUKILI, *La nuova mudawwana marocchina: una riforma nella continuità*, in R. ALUFFI BECK-PECCOZ (a cura di), *Persone, famiglia, diritti. Riforme legislative nell'Africa mediterranea, con appendice legislativa*, Torino, 2006, p. 31 ss., B. BOTIVEAU, *Loi islamique et droit dans les sociétés arabes*, Aix-en-Provence, 1993, D. SCOLART, [La Cassazione e il ripudio \(ṭalāq\) palestinese. Considerazioni a partire dal diritto islamico](#), in *Questione Giustizia*, 4 dicembre 2020).

Partendo da queste necessarie premesse, non può ritenersi corretto trattare la questione della riconoscibilità delle decisioni di ripudio senza, volta per volta, prendere in considerazione i caratteri peculiari che l'istituto del *ṭalāq* ha assunto nell'ordinamento di riferimento nel caso concreto.

3. *La sentenza della Corte di Cassazione, sezione I civ., n. 16804 del 7 agosto 2020.*

Nella fattispecie oggetto della sentenza della prima sezione civile della Cassazione del 7 agosto 2020, n. 16804, la Corte d'appello di Roma aveva accolto, con sentenza n. 7464 del 2016, la richiesta di cancellazione della trascrizione nei registri dello stato civile italiano di una sentenza di ripudio, non definitiva, pronunciata nel 2012 dal Tribunale shariatico di Nablus Occidentale, in Palestina, riscontrandone la contrarietà all'ordine pubblico ai sensi dell'art. 64 lettera g) della l. n. 218 del 1995. In particolare, la Corte d'appello aveva riconosciuto la fondatezza della domanda, proposta da una cittadina italo-giordana, ripudiata in sua assenza, poiché la pronuncia di ripudio era occorsa senza alcun accertamento in ordine alla cessazione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Nella sentenza della Corte d'appello di Roma venivano rilevati altresì profili d'incompatibilità della sentenza di ripudio con il dettato dell'art. 64 lettera b) della l. n. 218 del 1995, in ragione dell'unilateralità dell'atto di ripudio, che non riconoscerebbe alla moglie alcun diritto al contraddittorio, né possibilità d'opposizione e, in ogni caso, dell'impossibilità per la moglie di esercitare, analogamente al marito, il diritto di sciogliere il vincolo coniugale.

La sentenza veniva di conseguenza impugnata dal marito della donna ripudiata, anch'egli avente doppia cittadinanza italiana e giordana, che lamentava, in particolare, la violazione ovvero falsa applicazione degli artt. 67 comma 1, 14 comma 1 e 64 lettera g) della l. n. 218 del 1995, con riferimento alla mancata indagine sui requisiti relativi al riconoscimento della sentenza straniera. In sostanza, il ricorrente argomentava, per un verso, con riguardo al mancato riconoscimento, quanto agli effetti, che potesse ravvisarsi una coincidenza tra il *ṭalāq* revocabile e la separazione personale dei coniugi, nonché, per altro verso, che potesse ritenersi cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, in quanto la cessazione ne era stata accertata in sede di trascrizione giudiziale innanzi al Tribunale shariatico. Infine, il ricorrente sosteneva che non vi fosse alcuna disparità processuale tra i coniugi, stante il dato normativo della disciplina propria dello Stato in cui il ripudio era stato pronunciato, nonché l'effettiva partecipazione della moglie all'*iter* processuale.

Nel respingere il ricorso, la Suprema Corte ha svolto un ampio lavoro di ricostruzione del quadro giurisprudenziale di riferimento, anche internazionale, del quale si cercherà di dare sinteticamente conto nei suoi passaggi fondamentali.

4. *Il limite dell'ordine pubblico in materia di scioglimento del vincolo coniugale nella giurisprudenza italiana.*

Ebbene, nel trattare le questioni oggetto del ricorso, la Cassazione ha svolto una premessa relativamente al contenuto precipuo dell'ordine pubblico, così come inteso nella disciplina relativa alla riconoscibilità delle sentenze ovvero dei provvedimenti stranieri.

Il limite dell'ordine pubblico, pur comprensivo dei principi internazionali e costituzionali rilevanti in materia, parrebbe qui essere inteso come nucleo di principi inderogabili emergenti dalle norme, a carattere imperativo, espressione delle peculiarità intrinseche dell'ordinamento giuridico contemporaneo (Corte di cassazione, sez. un. civ., sentenza 8 maggio 2019 n. 12193, su cui si veda F. MARONGIU BUONAIUTI, [Recognition in Italy of filiation established abroad by surrogate motherhood, between transnational continuity of personal status and public policy](#), in *Cuad. der. trans.*, 2019, p. 294).

Definita la portata del limite dell'ordine pubblico, la Suprema Corte ha preso le mosse dalla già citata pronuncia n. 3881 del 1969 in materia di ripudio, allargando l'esame della giurisprudenza rilevante a una serie di ulteriori decisioni di legittimità, tutte relative essenzialmente alla compatibilità di sentenze straniere di scioglimento del vincolo matrimoniale con il limite dell'ordine pubblico di cui all'art. 64, lettera g), l. n. 218 del 1995. Attraverso questo *excursus*, la Cassazione è parsa inquadrare i principi su cui incardinare la definizione del perimetro entro cui le decisioni di ripudio potrebbero dispiegare i propri effetti nell'ordinamento italiano. Se ne ricava, in primo luogo, che il limite dell'ordine pubblico, in materia di provvedimenti ovvero sentenze stranieri relativi allo scioglimento del vincolo matrimoniale, debba intendersi come non limitato ai principi inderogabili dell'ordinamento interno, ma altresì comprensivo dell'ordine pubblico c.d. "veramente" internazionale (Corte di Cassazione, sez. I civ., sentenza n. 1539/1983; sentenza n. 5074/1983) quale «risultante dai principi comuni alle nazioni di civiltà affine ed intesi alla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo» (Corte di cassazione, sez. I civ., sentenza n. 228/1982).

È tuttavia opportuno precisare che, nelle pronunce poc'anzi richiamate, la Cassazione operava una distinzione a seconda che la sentenza straniera si riferisse a cittadini italiani ovvero stranieri: l'ordine pubblico c.d. "veramente" internazionale interveniva come limite al riconoscimento nei confronti dei cittadini stranieri, mentre l'ordine pubblico italiano rispetto ai cittadini italiani. Così definita, la diversa portata del limite dell'ordine pubblico sembrerebbe riecheggiare la dottrina tedesca dell'*Inlandsbeziehung*, ovvero dell'*ordre public de proximité* di matrice francese, secondo le quali tale limite andrebbe diversamente calibrato sulla base dell'intensità del collegamento tra la fattispecie e l'ordinamento del foro (G. BADIALLI, *Ordine pubblico e diritto straniero*, Milano, 1963, N. JOUBERT, *La notion de liens suffisants avec l'ordre juridique (Inlandsbeziehung) en droit international privé*, Paris, 2008). Ciò premesso, tale puntualizzazione risulta funzionale ad intendere come mai la Cassazione richiami, di seguito, una pronuncia più recente, relativa a due cittadini italiani, in cui il limite dell'ordine pubblico veniva inteso come la necessità che il matrimonio fosse stato sciolto a seguito di un accertamento dell'irrimediabile cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, svoltosi nel rispetto del più generale diritto alla difesa delle parti, essendo la compromissione della comunione familiare requisito inderogabile della disciplina italiana in materia di divorzio (Corte di cassazione, sez. I civ., 28 maggio 2004 n. 10378).

Da queste considerazioni segue che, conformemente al dato letterale dell'art. 64 lettera g) della l. n. 218 del 1995 e alla tendenziale automaticità del riconoscimento che informa il sistema italiano di diritto internazionale privato, ai fini del riconoscimento delle sentenze straniere di divorzio l'indagine del giudice dovrebbe limitarsi agli effetti che tale sentenza produrrebbe nell'ordinamento interno e non già estendersi al valutare il merito del rapporto giuridico dedotto. In altre parole, non spetta al giudice verificare che la decisione da riconoscere sia coerente con il quadro normativo di riferimento del paese d'origine; ciò che rileva, è che la sentenza straniera non produca effetti contrari, per quanto rileva nell'ambito considerato, ai «principi di parità, uguaglianza e non discriminazione» (Corte di cassazione, sez. I civ., 30 luglio 2021 n. 13556).

Infine, anche in ragione della natura unilaterale e, talvolta, non recettizia del *ṭalaq*, la Suprema Corte ha ritenuto opportuno richiamare una propria recente ordinanza in materia di riconoscimento delle sentenze pronunciate nei confronti di un convenuto contumace; infatti, affinché operi l'automaticità del riconoscimento delle sentenze straniere, così come dettata dalla l. n. 218 del 1995, occorre che queste siano state pronunciate garantendo piena tutela dei diritti processuali e di difesa in ogni fase del giudizio e, pertanto, fin dall'atto

introduttivo opportunamente notificato (Corte di cassazione, sez. I civ., ordinanza 18 luglio 2019 n. 19453).

5. *L'ordine pubblico internazionale in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale.*

Al fine di individuare i principi internazionalmente condivisi in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale, accanto agli artt. 2, 3, 29 e 111 della Costituzione, la Cassazione ha richiamato alcune disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, nonché la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. I principi che se ne ricavano, sebbene in parte derivanti da strumenti pattizi a carattere regionale, sono il precipitato di una visione universalistica dei diritti umani in evidente frizione, in materie quali i rapporti di famiglia, con il carattere viceversa particolaristico di taluni ordinamenti.

Quanto alla CEDU, la Cassazione ha individuato nel diritto al rispetto della vita familiare, di cui all'art. 8, nel diritto di sposarsi e costituire un nucleo familiare, di cui all'art. 12, nonché nel principio d'uguaglianza tra i membri della coppia, di cui all'art. 5 del Protocollo n. 7 della Convenzione, il nocciolo duro rilevante in materia, ulteriormente garantito dalla disposizione di cui all'art. 14 della CEDU, che sancisce il divieto di discriminazione nel godimento dei diritti posti dalla Convenzione medesima. Si noti che, quanto al richiamato art. 12, la Convenzione ne subordina espressamente l'esercizio alla legge nazionale di ciascun Stato parte in materia. A corollario del quadro così delineato è, infine, il richiamo alle garanzie poste dall'art. 6 della CEDU, ovvero il diritto ad un equo processo, così come interpretato relativamente alla procedura di riconoscimento delle sentenze pronunciate in uno Stato che non è parte della Convenzione medesima (Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 20 luglio 2001, *Pellegrini c. Italia*, ricorso n. 30882/96). Sotto quest'ultimo profilo, in sede di *exequatur* le autorità nazionali sarebbero investite del dovere di verificare se ed in che misura la sentenza straniera sia stata pronunciata all'esito di una procedura rispettosa del diritto ad un equo processo di cui all'art. 6, comma 1, della CEDU. Posto il rilievo che l'insieme dei principi, cristallizzati nella CEDU e a cui la Cassazione si richiama, assume sul piano dell'ordine pubblico c.d. "veramente" internazionale, financo a coincidere quasi perfettamente con quello che in dottrina è definito ordine pubblico "europeo" (D. STRAZZARI, *Pluralismo giuridico e diritti fondamentali: il riconoscimento di atti di ripudio islamico in alcuni ordinamenti europei*, in *Rev. gen. derecho público comparado*, 2015, p. 1), manca, tuttavia, una pronuncia della Corte europea che ne dia conto in riferimento ad ipotesi di ripudio unilaterale non accettato dalla moglie, come nel caso oggetto della decisione di legittimità in commento.

Con riguardo alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna, ratificata sia dall'Italia sia dalla Giordania, il richiamo è all'art. 16: stante il carattere tendenzialmente programmatico della convenzione, tale disposizione esprime l'impegno, comune a tutti gli Stati parte, a rimuovere ogni discriminazione in materia matrimoniale e di relazioni familiari, prevedendo, tra l'altro, medesimi diritti e responsabilità tanto nel matrimonio quanto all'atto del suo scioglimento.

Con riferimento, invece, alla giurisprudenza della Corte di giustizia, posto che il riconoscimento di sentenze provenienti da stati terzi non è materia disciplinata dal diritto dell'Unione europea, la Cassazione ha citato il caso *Sabyouni*, relativo a due coniugi aventi doppia cittadinanza tedesca e siriana. In breve, la questione riguardava un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, operato da un tribunale tedesco, relativamente ad una

richiesta di riconoscimento degli effetti civili di un provvedimento di divorzio unilaterale pronunciato, su istanza del marito, da un Tribunale shariatico siriano. La Corte di giustizia aveva preliminarmente escluso che il Reg. n. 1259 del 2010, istitutivo di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (c.d. Roma III) si applicasse alle ipotesi di divorzio c.d. “privato”, stante la definizione di divorzio di cui al reg. n. 2201 del 2003, che ricomprenderebbe soltanto quelli pronunciati da autorità giurisdizionali statuali, pubbliche o comunque sotto il controllo statale. (Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 20 dicembre 2017, causa C-372/16, *Sahyouni*, ECLI:EU:C:2017:988, A. LICASTRO, [La questione della riconoscibilità civile del divorzio islamico al vaglio della Corte di giustizia dell’Unione europea \(a margine della pronunzia del 20 dicembre 2017, C-372/16\)](#), in *Stato, Chiese e Pluralismo confessionale*, 2018).

Apparentemente, il caso appena richiamato non sembrerebbe particolarmente attinente alla vicenda oggetto di giudizio di legittimità, in quanto è la stessa Cassazione a riconoscere che, tenuto conto dell’assetto politico ed istituzionale nei territori palestinesi, che demanda ai tribunali shariatici la competenza relativamente alle questioni di diritto di famiglia tra cittadini di religione islamica, il *ṭalāq* oggetto di giudizio promanava da un’autorità giurisdizionale sotto il controllo statale.

La Suprema Corte ha proseguito quindi aderendo alle conclusioni svolte dall’Avvocato Generale nel caso *Sahyouni*, poiché definirebbero «*il punto nevralgico della compatibilità sostanziale con l’ordine pubblico del ripudio islamico*». Postulata l’applicabilità del reg. n. 1259 del 2010 all’ipotesi di divorzio shariatico, infatti, l’Avvocato Generale riteneva che, ai sensi dell’art. 10, la *lex fori* si applicherebbe al riconoscimento di una decisione di divorzio laddove la legge straniera determini anche soltanto una discriminazione in astratto tra i coniugi. Inoltre, l’eventuale accettazione di prestazioni compensative connesse al divorzio non equivarrebbe ad un’accettazione di quest’ultimo, trattandosi di una garanzia fuori dalla disponibilità delle parti e, in ogni caso, riconducibile al divieto di discriminazione dei coniugi.

6. *L’incompatibilità ex ante del ṭalāq con l’ordine pubblico sostanziale e processuale.*

Nell’affrontare la questione della compatibilità del *ṭalāq* con l’ordine pubblico, la Suprema Corte, nel solco dell’orientamento cristallizzato nella citata pronuncia n. 12193 del 2019, ha posto il principio di diritto secondo il quale «una decisione di ripudio emanata all’estero da una autorità religiosa, seppure equiparabile, secondo la legge straniera, ad una sentenza del giudice statale, non può essere riconosciuta all’interno dell’ordinamento giuridico statale italiano a causa della violazione dei principi giuridici applicabili nel foro, sotto il duplice profilo dell’ordine pubblico sostanziale (violazione del principio di non discriminazione tra uomo e donna; discriminazione di genere) e dell’ordine pubblico processuale (mancanza di parità difensiva e mancanza di un procedimento effettivo svolto nel contraddittorio reale)». In dottrina, la pronuncia della Cassazione è stata giudicata foriera di una chiusura aprioristica dell’ordinamento italiano ad ogni possibile dispiego d’effetti di una decisione di ripudio. Tale rigidità, oltre a determinare una tendenziale esclusione *a priori* della riconoscibilità del *ṭalāq*, sembrerebbe altresì fondarsi su un percorso logico-giuridico solo parzialmente coerente con il dettato normativo dell’art. 64 lettera g) della l. n. 218 del 1995, posto che la norma in questione chiede che la valutazione di compatibilità della sentenza straniera con il limite dell’ordine pubblico riguardi gli effetti che la prima produrrebbe nell’ordinamento italiano. Al contrario, la Suprema Corte ha rivolto larga parte della propria

indagine ad aspetti relativi alla compatibilità della legge straniera della quale era stata fatta applicazione nella decisione da riconoscere, apparentemente ignorando il differente quadro normativo come risultante dalla riforma del diritto internazionale privato del 1995 (F. PESCE, [La Corte di Cassazione ritorna sul tema del riconoscimento del ripudio islamico](#), in *Cuad. der. trans.*, 2021, p. 552).

Pur condividendo le valutazioni critiche a cui la pronuncia sembrerebbe esporsi, soprattutto nell'enunciare il principio di diritto in termini così rigidi e lontani dal dato normativo, non può non tenersi conto dello sforzo ricostruttivo attraverso il quale la Cassazione, opportunamente, cerca di individuare i punti nodali dell'ordine pubblico in materia di ripudio e, soprattutto, dell'influenza che la sentenza n. 12913 del 2019, a Sezioni Unite, sembra aver avuto nel determinare la soluzione restrittiva in commento.

La citata sentenza, infatti, riempie il contenuto dell'ordine pubblico, di cui all'art. 64 lettera g) della l. 218 del 1995, laddove precisa che «*la compatibilità con l'ordine pubblico [...] deve essere valutata non solo alla stregua dei principi fondamentali della Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui detti principi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti e dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria*».

Ebbene, è proprio questo passaggio, citato dalla stessa sezione prima nella sentenza in esame, a fondare le conclusioni adottate nel caso di specie, o perlomeno a sorreggere l'atteggiamento di chiusura della giurisprudenza di legittimità; è infatti proprio da un'accezione dell'ordine pubblico in senso tradizionale, pur informata dai principi internazionalmente condivisi in materia, che la giurisprudenza parrebbe prendere le mosse.

Si prenda in considerazione il richiamo all'accertamento, in sede di pronuncia di scioglimento del vincolo matrimoniale, dell'avvenuta cessazione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, richiesto ai fini dell'*exequatur* della decisione di ripudio. Tale requisito è eminentemente espressione di una concezione dell'ordine pubblico tradizionale, avulsa dai principi internazionali comuni in materia di scioglimento del vincolo coniugale, atteso che, in dottrina, taluni non ritengono che la cessazione della comunione di vita dei coniugi informi l'ordine pubblico (F. TOMMASEO, *La gestione dei conflitti coniugali tra autonomia privata e giurisdizione*, in *Fam. dir.*, 2015, p. 1053, C. IRTI, *Gestione condivisa della crisi familiare: dalla mediazione familiare alla negoziazione assistita*, in *Dir. fam. pers.*, 2016, p. 665). Non a caso, pur non richiamandolo nell'enunciare il principio di diritto, è la stessa Suprema Corte a ricondurre l'accertamento della cessata comunione spirituale e materiale nell'ordine pubblico "processuale", distinguendo quest'ultimo dall'ordine pubblico internazionale, inteso come superamento del solo insieme dei principi internazionali condivisi in materia.

Come accennato, la Cassazione ritiene la decisione di ripudio oggetto di giudizio assimilabile ad una sentenza emanante da un organo giurisdizionale straniero, ai sensi della legge giordana n. 31 del 1959, che sottopone le questioni di statuto personale tra musulmani all'autorità dei tribunali shariatici. Ebbene, la disciplina giordana del *ṭalāq* nel caso di specie, ovvero la legge giordana n. 61 del 1976, che consente lo scioglimento del vincolo coniugale sul solo impulso del marito, anche senza che la moglie vi consenta, è giudicata contrastante con il principio di non discriminazione. Dalla mera volontà unilaterale e potestativa del marito, infatti, risulterebbe la risoluzione del vincolo matrimoniale, in netto contrasto con l'ordine pubblico sostanziale.

Quanto ai profili di conflitto con l'ordine pubblico processuale, la Suprema Corte ha concluso nel senso che il procedimento previsto per la decisione di ripudio contrasti tanto con il principio dell'effettività del contraddittorio quanto con il più generale diritto della difesa. A sostegno di tale conclusione la Cassazione ha addotto che, nel caso oggetto di

giudizio, la notifica alla moglie dell'avvio del procedimento sarebbe stata viziata e, in particolare, la fase d'accertamento dell'avvenuta irrevocabilità del *ṭalāq* si sarebbe svolta in assenza della donna. Inoltre, nel procedimento non risulta che vi sia stato alcun accertamento dell'avvenuta cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi (D. SCOLART, [La Cassazione e il ripudio \(ṭalāq\) palestinese. Considerazioni a partire dal diritto islamico](#), in *Questione Giustizia*, 4 dicembre 2020).

7. *L'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, sezione I civ., n. 17170 del 14 agosto 2020.*

Quanto appena rilevato sull'orientamento risultante dalla sentenza n. 16804 del 2020 va tuttavia coordinato con le argomentazioni a fondamento dell'ordinanza n. 17170 del 14 agosto 2020, pronunciata solo sette giorni più tardi, dalla medesima sezione prima della Corte di Cassazione. Con questa ordinanza, la Suprema Corte cassava un'ordinanza, emessa dalla Corte d'Appello di Bari, che ordinava la cancellazione della trascrizione nei registri dello stato civile italiano di una sentenza di divorzio emessa dalla Corte Suprema di Teheran nel 2014.

Nel caso in questione, la Cassazione è tornata sulla questione della compatibilità con l'ordine pubblico di istituti di matrice musulmana che disciplinano lo scioglimento del vincolo coniugale. In questa fattispecie, l'istituto in questione è il divorzio *rojee* che, nell'ordinanza della Corte d'Appello di Bari, viene in buona sostanza assimilato ad una forma di ripudio. Non è in questa sede possibile approfondire se ed in che misura il *rojee* ed il *ṭalāq* coincidano, atteso che quest'ultimo assume forme differenti nella tradizione sciita ovvero sunnita; tuttavia, quel che ha spinto la Corte d'appello barese ad assumere tali conclusioni è la natura tendenzialmente unilaterale ed assoggettata al mero arbitrio del marito del divorzio ai sensi dell'art. 1133 del Codice Civile iraniano, profilo comune alle due figure del *rojee* e del *ṭalāq*.

Ebbene, le censure operate dalla Suprema Corte vertono non soltanto sulla definizione di ordine pubblico, così come accolta nell'ordinanza della Corte d'appello impugnata, essendo questa limitatasi a ricomprendervi i soli principi costituzionali e l'insieme delle norme inderogabili rilevanti in materia, rifiutando quindi l'idea di un ordine pubblico informato anche dai principi internazionali rilevanti in materia (Corte di cassazione, sez. un. civ., sentenza 5 luglio 2017 n. 16601; sez. un. civ., sentenza 8 maggio 2019 n. 12193), ma concernono inoltre l'incorretta applicazione dell'art. 64 lettera g) della l. n. 218 del 1995. Infatti, l'incompatibilità della sentenza iraniana di divorzio con l'ordine pubblico è stata valutata prendendo in considerazione l'istituto così come definito dalla legge straniera, nonché taluni aspetti relativi al merito della questione, piuttosto che riguardare i soli effetti che la decisione straniera avrebbe dispiegato nell'ordinamento (Corte di Cassazione, sez. I civ., sentenza 18 aprile 2013 n. 9483; sez. I civ., sentenza 25 luglio 2016 n. 15343).

Sempre sulla scorta di precedenti pronunce di legittimità, secondo le quali la difformità tra le norme interne, anche inderogabili, e la disciplina d'origine non osterebbe di per sé al riconoscimento di sentenze straniere (Corte di Cassazione, sez. I civ., sentenza 30 settembre 2016 n. 19599), poiché in caso contrario «*le norme di conflitto sarebbero operanti solo ove conducessero all'applicazione di norme materiali aventi contenuto simile a quelle italiane, cancellando la diversità tra sistemi giuridici e rendendo inutili le regole del diritto internazionale privato*» (Corte di Cassazione, sez. IV civ., sentenza 04 maggio 2007 n. 10215), la Cassazione ritiene la prospettiva adottata dalla Corte d'Appello radicalmente distante dal sistema di diritto internazionale privato vigente, laddove prende in considerazione la disciplina straniera del

divorzio e ne valuta l'incompatibilità con norme interne inderogabili in ragione dell'unilateralità della volontà divorzile del marito, e considera quest'ultima lesiva del più generale diritto alla difesa, in quanto non consentirebbe alla donna di «paralizzare» l'azione del marito.

Su quest'ultimo aspetto, la Cassazione puntualizza che l'eventuale contrarietà della decisione oggetto d'*exequatur* con il diritto alla difesa ovvero il principio del contraddittorio rilevarebbe ai sensi dell'art. 64 lettera b) della l. n. 218 del 1995, avuto riguardo al fatto che tale criticità andrebbe indagata sulla base della regolarità del procedimento secondo la disciplina di riferimento (Corte di Cassazione, sez. I civ., sentenza 22 luglio 2004, n. 13662; sentenza 17 febbraio 2010 n. 3823; sentenza 3 settembre 2015 n. 17519), contrariamente a quanto ritenuto nell'ordinanza della Corte d'appello.

8. *Notazioni conclusive sull'attuale quadro giurisprudenziale in tema di riconoscimento di decisioni di ripudio.*

Il quadro che emerge dalla lettura di entrambi i provvedimenti, al netto dell'esito radicalmente opposto quanto alle domande oggetto di ricorso, consente di meglio intendere la posizione della giurisprudenza di legittimità sul ripudio di matrice islamica. In entrambi i casi, la prima sezione civile della Cassazione si è preoccupata di ribadire che il limite dell'ordine pubblico che l'ordinamento interno pone al riconoscimento delle sentenze straniere debba estendersi dai principi costituzionali e norme inderogabili interne, sino ai principi internazionalmente condivisi. Quel che le due pronunce di legittimità suggeriscono è, pertanto, un superamento della dicotomia tra ordine pubblico c.d. "veramente" internazionale ed ordine pubblico internazionale tradizionalmente inteso, allo scopo di raggiungere un contemperamento tra le due concezioni di ordine pubblico. Infatti, se nella sentenza n. 16804 del 2020 la Sezione prima ricostruisce i principi internazionalmente rilevanti in materia di scioglimento del vincolo coniugale, riconnettendoli al tessuto di norme interne inderogabili, nell'ordinanza n. 17170 del 2020 le censure operate rivelano la fragilità di una concezione dell'ordine pubblico, espressa dalla giurisprudenza di merito, che si limiti a considerare i principi inderogabili dell'ordinamento interno.

Si noti come, nell'ordinanza in commento, la Cassazione osservi che la Corte d'appello ben avrebbe potuto ordinare la cancellazione della trascrizione del divorzio iraniano, motivando adeguatamente la decisione proprio con riferimento anche ai principi internazionalmente rilevanti in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale. Non a caso, a tale rilievo segue l'ammonimento a che, in sede di giudizio di rinvio, questa fondi il proprio giudizio sulla ricognizione della compatibilità degli effetti della sentenza iraniana di divorzio con l'ordine pubblico tenendo conto altresì della sua dimensione internazionale.

Ciò nonostante, si concorda con chi in dottrina ritiene che le argomentazioni logico-giuridiche svolte nella sentenza n. 16804 del 2020 tradiscano, almeno in parte, l'impostazione metodologica che la stessa Sezione prima ha poi meglio chiarito nella successiva ordinanza n. 17170, in ultima analisi non così lontane da quelle della sentenza n. 3881 del 1969 (F. PESCE, [La Corte di Cassazione ritorna sul tema del riconoscimento del ripudio islamico](#), cit.). Ciò in quanto l'esito della valutazione di compatibilità delle decisioni di ripudio con il limite dell'ordine pubblico è stato operato con riferimento ai caratteri della procedura di *talāq* e alla legge straniera alla base dell'istituto, piuttosto che agli effetti che il riconoscimento della decisione del tribunale shariatico avrebbe determinato. Il principio di diritto che ne discende determina, nei termini in cui è espresso, un irrigidimento

aprioristico quanto alla riconoscibilità delle decisioni di ripudio, poiché se è agli effetti della decisione di ripudio che occorre volgersi onde valutarne la compatibilità con l'ordine pubblico, inteso nell'accezione che si è poc'anzi delineata, allora l'esclusione *ex ante* della riconoscibilità del *ṭalāq* risulta scarsamente giustificata.

Infine, desta perplessità il fatto che, mentre nella sua prima pronuncia, la Suprema Corte ha rilevato che la contrarietà del ripudio con il diritto alla difesa si tradurrebbe in una più generale incompatibilità con l'ordine pubblico processuale, nella successiva ordinanza ritiene invece che siffatti profili atterrebbero, semmai, al requisito di cui all'art. 64 lettera b) della l. n. 218 del 1995, quasi a fugare ogni dubbio circa un eventuale assorbimento di quanto alla lettera b) nel limite dell'ordine pubblico di cui alla lettera g).

FRANCESCO D'AMARIO